

Delibera n° 2015

Estratto del processo verbale della seduta del
15 dicembre 2023

oggetto:

DL 1/2012, ART 11. CONCORSO STRAORDINARIO PER LA COPERTURA DI SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL PRIVATO ESERCIZIO NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA. CHIUSURA PROCEDURA CONCORSUALE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Mario ANZIL	Vice Presidente	presente
Cristina AMIRANTE	Assessore	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il decreto-legge 24/01/2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" convertito con modificazioni dalla L. 27/2012 e, precisamente, l'art. 11 rubricato "Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria";

Atteso che il citato articolo 11 del DL 1/2012 dispone, in particolare, che:

- al fine di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché di favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche, il numero delle autorizzazioni è stabilito in una farmacia ogni 3.300 abitanti con la facoltà dell'apertura di una ulteriore farmacia, qualora la popolazione risulti eccedente in misura del 50 per cento rispetto al predetto parametro;
- spetta ai comuni, sentiti l'azienda sanitaria e l'ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, identificare le zone in cui collocare le nuove farmacie risultanti dall'applicazione del suddetto parametro, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio e tenendo conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate;
- *"Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla Regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";*
- *"(..) Entro sessanta giorni dall'invio dei dati di cui al comma 2, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono il concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle vacanti, fatte salve quelle per la cui assegnazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura concorsuale sia stata già espletata o siano state già fissate le date delle prove. (..)";*
- *"Il numero delle farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'istituto nazionale di statistica";*

Richiamata la delibera di Giunta regionale n. 42 del 16/1/2013, con la quale è stato disposto, tra l'altro, di bandire il concorso straordinario per soli titoli per la formazione di una graduatoria unica nella Regione Friuli Venezia Giulia da utilizzarsi per l'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche, nonché di quelle eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori, in attuazione alle disposizioni di cui all'art. 11, comma 3, del DL 1/2012, dando contestualmente atto che nella regione stessa risultavano disponibili per il privato esercizio complessivamente 49 sedi farmaceutiche come riportate nell'elenco allegato al provvedimento;

Dato atto che, successivamente alla citata DGR n. 42/2013, sono intervenuti diversi aggiornamenti all'elenco delle sedi, a cura delle DGR n. 354/2014, n. 1438/2015 e n. 1781/2016, in ottemperanza a provvedimenti giurisdizionali e/o comunali;

Visto l'art. 11, comma 6, del citato DL n. 1/2012, in base al quale *"la graduatoria deve essere utilizzata, per sei anni a partire dalla data del primo interpello effettuato per l'assegnazione delle sedi oggetto del concorso straordinario, con il criterio dello*

scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso, con le modalità indicate nei precedenti periodi del presente comma”;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 2, del bando di concorso di cui alla citata DGR n. 42/2013, in conformità al su citato DL n. 1/2012 dispone che “ *Il presente concorso straordinario si svolge per soli titoli per la formazione di una graduatoria unica regionale per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili, comprensive delle sedi di nuova istituzione e di quelle vacanti, ai sensi dell'art. 11, del DL n. 1/2012, nonché per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori*”;
- l'art. 11 comma 1, lett. d), del suddetto bando, dispone che “*durante il periodo di validità della graduatoria, le sedi non accettate dopo la scadenza del termine di cui alla lettera b), le sedi non aperte entro il termine decadenziale di 180 giorni dalla data di accettazione della sede, nonché le sedi resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori o per altra causa di esclusione e decadenza sono assegnate scorrendo la graduatoria con le medesime modalità dei punti precedenti*”;

Richiamato il decreto del Direttore dell'Area servizi assistenza primaria n. 545, del 23/07/2015, con il quale è stata approvata la graduatoria unica regionale del concorso straordinario, pubblicata sul BUR n. 31 del 5.8.2015;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale n. 1524, del 10 agosto 2018; n. 1769, del 28 settembre 2018; n. 1682, del 4 ottobre 2019; e la n.1075, del 22 luglio 2022, con le quali l'elenco delle sedi di cui all'Allegato 1 alla citata DGR n. 42/2013, è stato ulteriormente aggiornato con l'inserimento, tra l'altro, delle sedi resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate da parte di vincitori del concorso straordinario, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del citato DL n. 1/2012 ovvero in esito ad aggiornamenti di competenza comunale;

Atteso che durante il periodo di validità della graduatoria unica regionale di cui al su richiamato decreto del Direttore dell'Area servizi assistenza primaria n. 545, del 23/07/2015, a partire dal primo interpello avviato in data 02/10/2016, l'Amministrazione regionale ha provveduto ad espletare sei procedure di interpello e assegnazione delle sedi disponibili ai sensi degli art. 10 e 11 del bando di concorso di cui alla DGR 42/2013, svoltesi esclusivamente attraverso la piattaforma tecnologica ed applicativa nazionale unica messa a disposizione delle Regioni e dei candidati dal Ministero della Salute secondo quanto stabilito dall'art. 23, comma 12 septiesdecies, del decreto legge 6/7/2012, n. 95;

Rilevato che in esito alle suddette procedure di interpello e assegnazione le Aziende Sanitarie nell'ambito della propria competenza territoriale hanno rilasciato l'autorizzazione all'apertura per 31 nuove sedi farmaceutiche dell'Allegato A alla DGR n. 42/2013, così come modificato e aggiornato dai successivi provvedimenti giuntali *ut supra* richiamati;

Rilevato altresì che in esito alla procedura del sesto interpello, conclusosi in data 07/10/2022, e al successivo iter in capo alle Aziende sanitarie ai sensi dell'art. 11 del bando di concorso, nonché in virtù della normativa regionale vigente in materia di esercizi farmaceutici di cui alla Legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono riepilogate le sedi rimaste disponibili, in quanto non assegnate/non accettate/rifutate in fase di

interpello ovvero successivamente rinunciate o non aperte entro i termini di cui agli art. 11 e 12 del medesimo bando;

Preso atto che alla data di chiusura del sesto interpello risultano trascorsi più di sei anni dalla data di avvio del primo interpello e che pertanto, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del citato DL n. 1/2012, scaduta la validità della graduatoria unica regionale del concorso straordinario, la procedura del concorso straordinario indetta con DGR n. 42/2013 è da ritenersi conclusa;

Ritenuto pertanto di approvare l'elenco delle sedi disponibili in esito alla procedura del sesto ed ultimo interpello, come da Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, incardinate nelle piante organiche dei rispettivi comuni e che potranno:

- qualora sedi vacanti essere offerte in prelazione ai comuni dalle Aziende sanitarie, nelle more della revisione della pianta organica – anno 2024, qualora tale diritto sussista, in applicazione del principio di alternanza, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche in aree scarsamente abitate;
- a seguito della revisione della pianta organica delle farmacie – anno 2024 – qualora non sopresse o non prelezionate dai rispettivi comuni, essere oggetto della procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie di cui all'art. 2, comma 2bis della Legge 475/1968 da espletarsi prima di confluire nella procedura di concorso ordinario;

Precisato infine che:

- con successivo provvedimento saranno adottati e approvati i criteri e le modalità per l'espletamento della procedura di trasferimento in ambito regionale di farmacie soprannumerarie ai sensi del su citato art. 2. comma 2bis della legge n. 475/1968;
- sono comunque fatte salve eventuali ulteriori variazioni che dovessero intervenire per effetto di provvedimenti assunti in sede giurisdizionale connessi a pendenze o proposizioni di ricorsi giurisdizionali, anche non notificati all'Amministrazione regionale, come già precisato nella citata DGR n. 42/2013;
- la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità è incaricata di fornire alle Aziende sanitarie le indicazioni volte ad assicurare la corretta applicazione del presente provvedimento;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli – Venezia Giulia;

Su proposta dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,
la Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. Di prendere atto che alla data di chiusura del sesto interpello, 07/10/2022, risultano trascorsi più di sei anni dalla data di avvio del primo interpello e che pertanto, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del citato DL n. 1/2012, scaduta la validità della graduatoria unica regionale del concorso straordinario, la procedura del concorso straordinario indetta con DGR n. 42/2013 è da ritenersi conclusa;
2. Di approvare l'elenco delle sedi disponibili in esito alla procedura del sesto ed ultimo interpello, come da Allegato 1 parte integrante e sostanziale della

presente deliberazione, incardinate nelle piante organiche dei rispettivi comuni e che potranno:

- qualora sedi vacanti essere offerte in prelazione ai comuni dalle Aziende sanitarie, nelle more della revisione della pianta organica – anno 2024, qualora tale diritto sussista, in applicazione del principio di alternanza, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche in aree scarsamente abitate;
 - a seguito della revisione della pianta organica delle farmacie – anno 2024 – qualora non soppresse o non prelazionate dai rispettivi comuni, essere oggetto della procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie di cui all'art. 2, comma 2bis della Legge 475/1968 da espletarsi prima di confluire nella procedura di concorso ordinario;
3. Di rinviare a successivo provvedimento l'adozione e l'approvazione dei criteri e delle modalità per l'espletamento della procedura di trasferimento in ambito regionale di farmacie soprannumerarie ai sensi del su citato art. 2. comma 2bis della legge n. 475/1968;
 4. Di precisare che sono fatte salve eventuali variazioni che dovessero intervenire per effetto di provvedimenti assunti in sede giurisdizionale connessi a pendenze o proposizioni di ricorsi giurisdizionali, anche non notificati all'Amministrazione regionale;
 5. Di precisare che la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità è incaricata di fornire alle Aziende sanitarie le indicazioni volte ad assicurare la corretta applicazione del presente provvedimento;
 6. Di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE